

### EREDITA' AI MINORI (1/3)

In caso di successione, anche i minorenni possono ereditare? Certamente, ma **non possono accettare o rinunciare all'eredità in autonomia**. Questo è infatti un dovere di chi, per legge, è **responsabile del minore**, cioè dei suoi genitori o tutori.

Sia che la successione sia testamentaria, sia che si tratti di successione legittima, la **decisione** di accettare in toto, di rinunciare o di accettare con beneficio di inventario l'eredità non spetta al minore ma **ai suoi genitori o tutori**. La legge infatti definisce chiaramente quali sono le **responsabilità di chi esercita la potestà genitoriale** e quali atti giuridici possono compiere i genitori in nome e per conto dei figli.

L'articolo 320 del codice civile prevede che i genitori possano compiere in nome e per conto dei figli **atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione**. La norma si limita ad indicare solo gli atti aventi contenuto patrimoniale.

Gli atti di ordinaria amministrazione sono quelli che **non mettono a rischio il patrimonio del minore**, per esempio la riscossione di un affitto. In questo caso – salvo la stipulazione di contratti con cui si acquistano o cedono diritti personali di godimento come, per esempio, stipulare un contratto di affitto relativo ad un immobile di proprietà del figlio – le decisioni possono essere fatte disgiuntamente da ciascun genitore.

Gli atti di straordinaria amministrazione sono, invece, quelli che **possono mettere a rischio il patrimonio del minore** e che quindi devono **essere compiuti di comune accordo dai genitori**, per esempio la vendita di una casa intestata al figlio. Per poter compiere questi atti, però, i genitori devono **prima ottenere l'autorizzazione dal parte del giudice tutelare**, in modo da non ledere l'interesse del minore.

### EREDITA' AI MINORI (2/3)

Se il minore è affidato ad un tutore – perché i genitori sono deceduti o non possono esercitare la responsabilità genitoriale -, anche in questo caso sono previsti dei **limiti alle decisioni che il tutore può prendere**, soprattutto per gli atti di straordinaria amministrazione, ed in particolare per l'accettazione o rinuncia dell'eredità del minore.

L'art. 356 cc. e ss. consente a chi fa una donazione o dispone per testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla potestà dei genitori, di nominargli un **curatore speciale** per l'amministrazione dei beni donati o lasciati. La predetta norma ha una portata **di carattere eccezionale**, in quanto consente ad un soggetto, anche estraneo alla famiglia, di limitare i poteri di rappresentanza e di amministrazione dei genitori rispetto ai beni attribuiti per testamento o donazione. In sostanza, il curatore speciale dell'incapace (minore) è un "**curatore-rappresentante**" perché ha, con riferimento all'atto o agli atti per i quali è stato nominato, gli stessi poteri di rappresentanza e di amministrazione che, normalmente, sono esercitati dal tutore/genitore.

Questo significa che ad amministrare i beni del minore sarà il predetto curatore in luogo del genitore escluso, ferma restando **la necessità** che lo stesso si munisca **di autorizzazione giudiziale** per il compimento **di atti di straordinaria amministrazione**(vendita/permuta/affitto di azienda/mutuo etc..) che riguardano i beni lasciati al minore.

La nomina del curatore non necessita di alcun provvedimento successivo dell'autorità giudiziaria, neanche di conferma; il curatore assume le funzioni dopo che si sia perfezionato l'acquisto della donazione dell'eredità o del legato a seguito dell'accettazione da parte del legale rappresentante.

### EREDITA' AI MINORI (3/3)

Sebbene il **testamento** sia concepito proprio per dare una destinazione al proprio patrimonio, esso può contenere, oltre a disposizioni di carattere patrimoniale, anche disposizioni a carattere non patrimoniale quali ad esempio:

interessi di tipo familiare;  
designazione di un tutore per un figlio minore;  
il riconoscimento di un figlio naturale.

In particolare le disposizioni testamentarie non patrimoniali possono consistere in disposizioni che **non hanno valore giuridico** ma solo morale, che acquistano una particolare solennità proprio perché espresse in sede testamentaria: il testatore può per esempio esortare gli **eredi** a riconciliarsi, oppure può raccomandare loro di tenere un certo comportamento, conforme ai propri ideali.

Esistono inoltre disposizioni non patrimoniali aventi un valore giuridico, che consistono nella “**riabilitazione di un indegno a succedere**” con la quale il testatore esprime il perdono nei confronti di chi si è reso responsabile di determinate azioni di particolare gravità ai danni del testatore stesso o di suoi familiari, e nella “**nomina del tutore**” nel caso in cui il testatore, il cui coniuge sia premorto, individua la persona che dovrà ricoprire la carica di tutore dei propri figli minori (estromissione del genitore in vita?!?).

Questa designazione è vincolante per il giudice tutelare perché la legge presume che nessuno meglio del genitore possa individuare la persona più adatta, nell'ambito della cerchia familiare, a seguire i propri figli.

Esistono inoltre disposizioni testamentarie di carattere non patrimoniale che hanno la caratteristica di non poter essere revocate; si tratta di dichiarazioni che non possono essere ritratte, quali ad esempio il riconoscimento di un figlio naturale.

## **La SUCCESSIONE DEI LEGITTIMARI**

Questa non è una vera e propria figura autonoma di successione e si verifica in maniera del tutto particolare in presenza di un testamento.

Con il testamento il de cuius non può diseredare alcuni dei suoi parenti più vicini, ma, d'altro canto, nemmeno gli si può togliere il diritto di disporre del suo patrimonio dopo la sua morte.

Per questo motivo al testatore è lasciato comunque il diritto di disporre del suo patrimonio, ma tale diritto non può spingersi fino a ledere completamente le posizioni dei suoi parenti più stretti; vi sono allora alcuni soggetti, i legittimari, ai quali spetta in ogni caso una quota dell' eredità, o una parte dei beni ereditari, anche se il de cuius con un testamento abbia diversamente stabilito.

## La SUCCESSIONE LEGITTIMA

Il presupposto della successione legittima è la mancanza di testamento.

Insomma la mancanza di una valida o completa volontà del testatore in merito alla individuazione degli eredi che subentreranno nel suo patrimonio, apre la strada alla successione legittima. Ciò detto, cominciamo a vedere, insieme all'art. 565 c.c. chi sono le categorie di successibili, chi sono, cioè, coloro che hanno titolo alla vocazione legittima. Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite dalla legge.

La regola fondamentale per questo tipo di successione è quella che i parenti più vicini escludono i più lontani, ed infatti l'art. 566 dispone che:

**«Al padre ed alla madre succedono i figli in parti uguali»**

L'esistenza di figli esclude tutti gli altri parenti, ma i figli concorrono con il coniuge superstite secondo le regole che vedremo in seguito.

## La SUCCESSIONE LEGITTIMA

non vi sono discendenti né fratelli o sorelle né loro discendenti ( art. [568](#) c.c.)

succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive, ma sono esclusi gli adottanti delle persone maggiori di età ( art. [304](#) c.c.)

non vi sono discendenti, né genitori né fratelli o sorelle né loro discendenti ( art. [569](#) c.c.)

succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna, cioè i nonni

non vi sono discendenti, né genitori né altri ascendenti ( art. [570](#) c.c.)

succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali, ma i fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani


non vi sono discendenti, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti

la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi , senza distinzione di linea, ma non ha luogo la successione oltre il sesto grado

non vi sono successibili

l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia. Lo Stato, erede necessario, non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74 cc).  
**De cuius**, dal latino, colui della cui eredità si tratta.



## La SUCCESSIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE

successione del solo coniuge  
in assenza di genitori del de cuius e senza che vi siano altri parenti (art. 583)

Tutta l'eredità al coniuge

successione del coniuge  
con gli ascendenti del de cuius e senza che vi siano altri parenti (art. 582), la  
stessa regola si applica anche quando vi siano solo fratelli o sorelle senza  
ascendenti

1/3 agli ascendenti – 2/3 al coniuge

successione del coniuge con un figlio del de cuius (art. 581)

1/2 al coniuge – 1/2 al figlio

successione del coniuge con più figli del de cuius (art. 581)

1/3 al coniuge – 2/3 ai figli

concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle senza la presenza di figli  
(art. 582)


1/3 ai parenti – 2/3 al coniuge

## La SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse .

La volontà del testatore in merito al suo patrimonio non è senza limiti; per una precisa scelta del legislatore, volta a tutelare i rapporti familiari, non si può con tale mezzo diseredare i propri parenti più stretti lasciandoli "sul lastrico".

Il testatore può sì disporre del suo patrimonio, ma solo nel limite di una quota determinata dalla legge detta "disponibile", mentre il resto del patrimonio dovrà essere riservato a determinate categorie di soggetti (coniuge e parenti) detti legittimari.



Il **testamento olografo** deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni testamentarie. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. Il testamento olografo, pertanto, può essere predisposto autonomamente da un soggetto, anche non in presenza del notaio.

Il **testamento per atto di notaio è pubblico** o segreto. Le due denominazioni non debbono trarre in inganno: in entrambi i casi il documento resta rigorosamente segreto per tutta la vita del testatore. Data la secondaria importanza del testamento segreto si farà qui riferimento al solo testamento in forma pubblica.

Il testamento pubblico, è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni; è, in altri termini, un atto notarile vero e proprio. Quando si pone in essere un testamento pubblico il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è scritta dal notaio stesso. Il notaio dà, poi, lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Il testamento pubblico contiene l'indicazione del luogo, della data di ricevimento del testamento stesso e l'ora della sottoscrizione, e deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

## **La SUCCESSIONE NECESSARIA**

La successione necessaria si verifica di regola quando c'è un testamento, ma il testatore ha leso la quota di coloro che avevano diritto ad una parte dell'eredità o a una parte dei beni ereditari, i legittimari, appunto.

Può accadere, allora, che vi sia vocazione legittima, ma a causa delle donazioni del defunto gli eredi potranno agire come legittimari, per reintegrare la loro quota; la stessa cosa può verificarsi quando il testatore, pur istituendo degli eredi, li leda nella quota che gli spetta come legittimari; in entrambi questi casi avremo degli eredi, ma che hanno visto ledere i loro diritti in quanto legittimari.

Se, invece, il testatore ha disposto interamente del suo patrimonio, non indicando come erede nessuno dei legittimari, avremo dei legittimari, ma non degli eredi.

## La QUOTA DI LEGITTIMA

L'art. [536](#) c.c. ci indica chi sono i legittimari:

il coniuge, i figli, gli ascendenti legittimi .

Esistenza di un solo figlio	$\frac{1}{2}$ quota legittima del figlio – $\frac{1}{2}$ quota disponibile
Esistenza di più figli	$\frac{2}{3}$ quota legittima dei figli – $\frac{1}{3}$ quota disponibile
Esistenza dei soli ascendenti	$\frac{1}{3}$ quota legittima ascendenti – $\frac{2}{3}$ quota disponibile
Esiste solo il coniuge	$\frac{1}{2}$ quota legittima coniuge – $\frac{1}{2}$ quota disponibile
Esistono un coniuge ed il figlio	$\frac{1}{3}$ quota legittima figlio – $\frac{1}{3}$ quota legittima coniuge – $\frac{1}{3}$ quota disponibile
Esistono il coniuge e più figli	$\frac{1}{3}$ quota legittima figli – $\frac{1}{3}$ quota legittima coniuge – $\frac{1}{3}$ quota disponibile
Esistono il coniuge e gli ascendenti senza figli	$\frac{1}{2}$ quota legittima coniuge – $\frac{1}{4}$ agli ascendenti – $\frac{1}{4}$ quota disponibile

## La QUOTA DI LEGITTIMA

Secondo l'art. [556](#) c.c. per determinare la quota disponibile (e di conseguenza anche quella dei legittimari) sarà necessario agire in questo modo:

- 1) Si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte;
- 2) Si detraggono i debiti in modo da far rimanere solo l'attivo (relictum);
- 3) Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (donatum), secondo il valore che avevano al tempo della successione;
- 4) Dalla somma di questi due valori (relictum + donatum) si forma l'asse su cui verranno calcolate la quota disponibile e, per differenza, quella dei legittimari.

Questa operazione è in generale detta "riunione fittizia" e, come si vede, non è altro che l'operazione contabile diretta a calcolare l'entità del patrimonio del de cuius e, di conseguenza, della quota di legittima, anche se dobbiamo precisare che la riunione fittizia vera e propria è quella descritta al punto 3.

## La QUOTA DI LEGITTIMA

**L'AZIONE DI RIDUZIONE** è l'azione concessa al legittimario che ha visto ledere, in tutto o in parte, la sua quota di legittima a causa delle disposizioni testamentarie o delle donazioni effettuate dal defunto. Con questa azione si tende ad ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni allo scopo di reintegrare la quota di legittima.

**LA COLLAZIONE** è l'atto con cui i figli, i loro discendenti e il coniuge del defunto, conferiscono alla massa ereditaria - intesa come l'insieme dei beni che saranno oggetto di eredità - tutti i beni mobili e immobili ricevuti a titolo di donazione dal defunto quando questi era in vita. Le donazioni fatte dal defunto quando era in vita possono infatti incidere anche significativamente sia sul complesso dei beni lasciati dal defunto, sia, di conseguenza, sull'entità delle porzioni di beni spettanti a ciascuno degli eredi. Con la collazione, la legge intende pertanto ripristinare, a favore dei parenti più stretti del defunto, l'uguaglianza di trattamento nella ripartizione del patrimonio ereditario.

Con **L'AZIONE DI RESTITUZIONE** i beneficiari possono restituire spontaneamente i beni al legittimario, ma nel caso in cui ciò non avvenga, si potrà ancora agire con una nuova azione, l'azione di restituzione ( artt. [561](#) c.c. e ss.).

Scopo dell'azione di restituzione è quello di far conseguire il pieno possesso dei beni al legittimario, ed è esperibile sia contro i beneficiari sia contro gli aventi causa da questi.

Età del beneficiario	Valore Usufrutto %	Valore N. Proprietà %
da 0 a 20	95,25	4,75
da 21 a 30	90,00	10,00
da 31 a 40	84,75	15,25
da 41 a 45	79,50	20,50
da 46 a 50	74,25	25,75
da 51 a 53	69,00	31,00
da 54 a 56	63,75	36,25
da 57 a 60	58,50	41,50
da 61 a 63	53,25	46,75
da 64 a 66	48,00	52,00
da 67 a 69	42,75	57,25
da 70 a 72	37,50	62,50
da 73 a 75	32,25	67,75
da 76 a 78	27,00	73,00
da 79 a 82	21,75	78,25
da 83 a 86	16,50	83,50
da 87 a 92	11,25	88,75
da 93 a 99	6,00	94,00

## Tabella sinottica sul calcolo dell'usufrutto

G.U. n. 301 del 28.12.2017

D.M. 13 dicembre 2017

G.U. n. 292 del 15.12.2017

**1923.** Prima annessa all'imposta di registro, l'imposta sulle successioni riceve una disciplina autonoma, che prevede un prelievo sulle singole quote ereditarie o sui singoli legati diretto a colpire l'arricchimento dei beneficiari (R.D. 3270 del 1923)

**1942.** Viene introdotto un distinto tributo sul valore globale dell'asse ereditario netto (R. D. L. 434 del 1942)

**1971-72.** Due prelievi in un'unica imposta (D. P. R. n. 637 del 1972 disciplina l'imposta sulle successioni e donazioni)

**1990.** Testo unico sull'imposta delle successioni e le donazioni (D.Lgs. n. 346/1990).

**2001.** L'imposta sulle successioni e donazioni viene soppressa con L. 383 del 2001. In virtù dell'intervento legislativo, gli arricchimenti conseguenti a successione non erano soggetti ad imposta. Per trasferimenti di immobili era fatta salva l'applicazione dell'imposta ipotecaria e catastale per le donazioni era prevista una disciplina diversa a seconda che i beneficiari fossero parenti o estranei: per i primi, gli atti di liberalità non erano tassati, mentre per i secondi gli stessi atti erano soggetti a tassazione solo se la quota di ciascun beneficiario eccedeva i 350 milioni lire.

**Normativa attualmente applicabile.** D.L. n. 262 del 2006; L. 296/2006 (Finanziaria 2007); L. 244/2007 (Finanziaria 2008)

**2006.** L'imposta viene nuovamente istituita a seguito della conversione in legge del D.L. n.262 del 2006. Il decreto riporta in vita la disciplina del D.Lgs. 346 del 1990 come in vigore prima della soppressione del 2001, per quanto compatibile con le novità contenute nel D.L. di reistituzione.

## Le IMPOSTE SU SUCCESSIONI E DONAZIONI

### Legge 286 del 2006 e Dlgs 346 del 1990

In caso di morte, i beni e i diritti che sono appartenuti al defunto e che formano l'oggetto della successione sono trasferiti agli eredi, secondo le regole della **successione legittima** o secondo le disposizioni indicate nel **testamento**.

L'insieme di tali beni, ad eccezione di quelli esclusi, costituisce l'**attivo ereditario**, cioè il patrimonio che cade in eredità. I beni in comproprietà con altri soggetti partecipano all'attivo ereditario pro-quota, **limitatamente alla quota del defunto**.

Costituiscono l'**attivo ereditario** tutti i beni appartenuti al defunto, ed in particolare:

- i beni immobili;
- i beni mobili di qualsiasi tipo, **esclusi i titoli di Stato, gli autoveicoli iscritti al pubblico registro automobilistico, le polizze assicurative;**
- le azioni e le partecipazioni in società;
- il denaro, i gioielli, la mobilia, cioè i beni posseduti per uso e ornamento delle abitazioni.

Le aziende (compresi i rami di azienda o le quote di partecipazioni ad aziende), sono **esenti da imposta di successione** se gli eredi proseguono nell'esercizio dell'attività per un periodo di almeno **5 anni** dalla data del trasferimento.

Costituiscono invece il **passivo ereditario**:

- i debiti del defunto: fra i casi più frequenti, i debiti documentati da cambiali o da altri titoli, quelli verso i lavoratori dipendenti e verso gli istituti di credito, i debiti tributari e previdenziali verso lo Stato e gli enti pubblici;
- le spese mediche che gli eredi hanno sostenuto a favore del defunto negli ultimi 6 mesi;
- le spese funebri.

La differenza fra l'attivo e il passivo costituisce l'**asse ereditario**, cioè il valore sul quale, fatte salve le franchigie ed esenzioni previste dalla legge, si applica l'imposta sulle successioni.

E' opportuno ricordare che la successione di beni immobili è **comunque soggetta alle imposte ipotecaria e catastale**, nella misura rispettiva del 2% e dell'1%, da versare con il mod. F23 mediante **autoliquidazione**, cioè direttamente dagli eredi al momento della presentazione della dichiarazione di successione. Qualora per gli eredi (anche solo per uno di essi) sussistano tutte le condizioni per usufruire delle agevolazioni relative alla *prima casa*, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di € 200,00 (€ 168,00 fino al 31.12.2013).

La dichiarazione di successione deve essere presentata **entro 12 mesi** dalla morte all'**Agenzia delle Entrate**, nella cui circoscrizione era residente il defunto.

L'imposta di successione prevede tre aliquote distinte, a seconda del grado di parentela degli eredi, e conseguenti **franchigie**, cioè soglie entro le quali non è dovuta l'imposta, secondo il seguente schema:

- coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori e , in generale, ascendenti e discendenti): **4%, con franchigia fino a € 1.000.000,00 di valore dell'eredità;**
- fratelli e sorelle, **6%, con franchigia di € 100.000,00;**
- altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado: **6% senza franchigia;**
- tutti gli altri soggetti, **8% senza franchigia.**
- In caso di **beneficiario portatore di handicap grave** la franchigia applicabile è di **€ 1.500.000,00.**

## L'Evoluzione Normativa

Consiglio dei Ministri n° 21 del 20 Giugno 2014:

### «... **Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare**

Si amplia la platea di contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione. Non è più necessario presentare la dichiarazione quando l'eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta ha un valore non superiore a 100 mila euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari. A legislazione vigente la soglia che fa scattare l'obbligo di denuncia è di 25.822 euro (50 milioni delle vecchie lire). Cade l'obbligo di allegazione di documenti in originale: il contribuente potrà allegare alla dichiarazione di successione copie non autenticate di documenti, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.»

### Libero del 4 Giugno 2014:

« ... Si parte, ovviamente, dagli aspetti economici: prima bisogna quantificare quanti soldi portare nelle casse dello Stato poi si pensa alla stesura del provvedimento che in questo caso sarebbe piuttosto snello: poche righe e, soprattutto, una **"aliquota"**. Chi pensa a ripristinare la tassa di successione guarda a tutto il patrimonio degli italiani. Tra case e investimenti si tratta di **9.437 miliardi** di euro: le cosiddette attività reali (**immobili**, terreni, **gioielli**) valgono **5.767 miliardi**, mentre la liquidità (**conti correnti** e depositi bancari, **azioni**, bond, fondi) corrispondono a **3.670 miliardi**. Buona parte di questa ricchezza, circa **6.000 miliardi** secondo alcune stime, è in mano a persone tra i 50 e gli 85 anni: il che vuol dire persone che verosimilmente "passano a miglior vita" nell'arco di 30 anni. Con una aliquota al 20% sulle eredità, magari con una franchigia fino a 100mila euro, lo Stato potrebbe incassare 1.200 miliardi in 30 anni, vale a dire 40 miliardi l'anno; cifra che scende, a esempio, a 20 miliardi l'anno se il livello del prelievo fosse dimezzato.»

### Libero del 4 Giugno 2014: «Il movente»

« ... Ad aver dato un'accelerata al dossier sarebbe stata la bocciatura della Commissione europea che lunedì ha chiesto a Renzi e Padoan una serie di accorgimenti sulle finanze statali. Palazzo Chigi ha smentito, ma da Bruxelles di fatto è arrivata la richiesta di una manovra correttiva da 9 miliardi di euro. Cifra non troppo distante da quella che il governo ha dovuto mettere insieme per assicurare a **10 milioni** di persone il "bonus 80 euro" che per il 2014 pesa per **7 miliardi** sui conti statali. Che avranno pure rifiutato un po', ieri, per il dato del fabbisogno in miglioramento (a maggio è stato di **6,4 miliardi** rispetto agli **8,5 miliardi** di maggio 2013), ma restano osservati speciali, dentro e fuori i confini nazionali. Qualora servissero soldi, il decreto Irpef all'esame di palazzo Madama prevede clausole di salvaguardia che consentono al Tesoro di aumentare le accise su benzina, alcol e tabacchi. Da una tassa all'altra, ormai è chiaro l'andazzo di questo governo. Che si riprende con la mano sinistra quello che dà con la mano destra.»

### **Rischio Calcolato del 23 Giugno 2014:**

« ... Renzi in settimana ha portato a 100.000 euro la soglia sotto la quale in caso di eredita' non si deve dichiarare nulla.

AL MOMENTO LA TASSA PADRE FIGLIO E' DEL 4% CON UN MILIONE DI FRANCHIGIA ...ma la nuova legge introdotta in settimana evidenzia UNA PRECISA VOLONTA' POLITICA: ABBASSARE LA FRANCHIGIA A 100.000 EURO E INTRODURRE UNA TASSA DI SUCCESSIONE PROGRESSIVA CHE DOPO IL MILIONE DI EURO POTREBBE SUPERARE IL 30%.

OVVIAMENTE SI ELIMINERA' L'ESENZIONE SE IL VECCHIO HA I BTP, SI RIVEDRANNO LE POLIZZE ASSICURATIVE, SI INTRODURRA' UNA EXIT TAX PER CHI VUOLE ANDARSENE DAL PAESE!

ED ECCO FATTO...SI CREA IL PIU' GRANDE ESPROPRIO CHE IN ITALIA SIA MAI STATO FATTO, VISTO CHE L'80% DELLA RICCHEZZA IN ITALIA E' IN MANO AGLI OVER 50... IN 30 ANNI SI PORTA VIA TUTTO ...»

### Qui Finanza:

« ... **TORNA LA TASSA DI SUCCESSIONE** - Altra tassa in arrivo è sulla successione. Il governo Berlusconi l'aveva abrogata nel 2011, il governo Prodi l'aveva reintrodotta nel 2006, ma prevedendo una franchigia di un milione di euro. Al di sopra di questa cifra, l'eredità viene tassata al 4%. Se il lascito, ad esempio, è di 1,5 milioni di euro, il beneficiario dovrà sborsare il 4% sui 500 mila euro oltre la soglia esentata, ossia 20 mila euro. Il premier Renzi, invece, vorrebbe abbassare la franchigia a soli 100 mila euro (meno di un immobile di periferia) e prevedere una tassazione progressiva, con aliquota anche del 30% oltre il milione di euro.»

### Professione Finanza del 24 Giugno 2014:

« ... CAMBIA NUOVAMENTE LA TASSA SULLA SUCCESSIONE? »

Nel frattempo si fa sempre più concreto il riassetto della **tassa patrimoniale di successione**. Secondo il disegno di legge attualmente allo studio, verrà **ampliata la platea degli esenti**: l'obbligo di dichiarare la successione passa dai patrimoni sopra i 25.822 a quelli che superano i 100mila euro. A partire da questa soglia Renzi vorrebbe prevedere una **tassazione progressiva, con aliquote fin anche al 30% in caso di superamento del milione di euro.** »

## Le Imposte di Successione in Europa: una comparazione

Caso 1: de cuius lascia Euro 1.000.000 al **coniuge**

	Italia	Francia	Germania	Inghilterra	Spagna
Franchigia (EURO)	1.000.000	76.000	500.000	(408.556)	15.956,87
Imposta%	0%	35%	19%	0%	34%
Imposta pagata	0	323.400	95.000	0	334.574

Caso 2: de cuius lascia Euro 1.000.000 al **figlio**

	Italia	Francia	Germania	Inghilterra	Spagna
Franchigia (EURO)	1.000.000	46.000	200.000	408.556	15.956,87
Imposta%	0%	35%	19%	40%	34%
Imposta pagata	0	333.900	152.000	236.577	334.574

## Gli Strumenti Finanziari e le Imposte di Successione

### Fondi e Sicav

La quota parte investita in titoli del debito pubblico va esclusa anche dal valore dei fondi comuni, al fine di evitare un'ingiustificata disparità di trattamento tra analoghe forme d'investimento (circolare Entrate n. 37/1999).

Sul piano operativo, il valore da dichiarare è di solito certificato dall'intermediario in base alla composizione del fondo desumibile dai prospetti redatti dalla società di gestione.

### PCT e GPM

Se al momento dell'apertura della successione è in corso un'operazione di “pronti contro termine” assumono rilevanza ai fini del tributo successorio i titoli oggetto del contratto. Pertanto, i Pct sono esenti solamente se i valori sottostanti sono titoli del debito pubblico (circolare Entrate n. 149/2000). Lo stesso vale anche per le gestioni patrimoniali. Considerato che il gestore investe per conto del cliente, con la sua morte il mandato si estingue, la gestione congelata e cadono in successione i singoli titoli e non l'indistinta somma data in gestione.

### Conti e Depositi

Le somme giacenti sui c/c o depositate su conti di deposito, certificati o libretti di risparmio, oppure investite in obbligazioni bancarie, sono tassate se eccedono la franchigia oppure se non ci sia esonero dalla dichiarazione (attivo non superiore a 25.822,84 euro, eredi il coniuge o parenti in linea retta, assenza d'immobili).

In caso di rapporti cointestati, viene tassata solamente la quota del defunto. Lo stesso vale per i valori depositati nelle cassette di sicurezza.

### Titoli di Stato

Le emissioni governative (BoT, CTz, CcT e BTp) e quelle equiparate o garantite dallo Stato (es. Bei, Euratom, Ceca) sono **escluse dall'attivo ereditario tassabile**. L'esclusione diviene rilevante quando il valore del patrimonio riconosciuto a ciascun erede supera la franchigia spettante: un milione di euro per il coniuge e/o i parenti in linea retta, ridotta a 100mila euro per fratelli o sorelle del de cuius.

## Gli Strumenti Finanziari e le Imposte di Successione

### POLIZZE VITA

Il patrimonio (capitale + plusvalenza) investito in prodotti assicurativi **non concorre alla formazione della franchigia ed è esente dall'imposta di successione** (comprese index e unit) liquidati direttamente al beneficiario contrattuale «iure proprio».

*«Il premio versato nella polizza vita rientra nell'asse ereditario mentre la prestazione è esclusa dall'asse ereditario.»*